



COMUNICATO STAMPA n. 163/23

Lussemburgo, 26 ottobre 2023

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-670/22 | Staatsanwaltschaft Berlin (EncroChat)

Avvocato generale Ćapeta: un pubblico ministero può emettere un ordine europeo di indagine (OEI) diretto al trasferimento di prove già raccolte in un altro Stato membro

Ciò qualora il diritto nazionale permetta al pubblico ministero di disporre un trasferimento in un caso interno analogo. In tal caso, l'autorità di emissione dell'OEI non può valutare la legittimità della raccolta di tali prove nello Stato membro di esecuzione

EncroChat era una rete di telecomunicazioni criptata che offriva ai suoi utenti un anonimato quasi totale: i dispositivi erano privi di telecamera, microfono, GPS e porta USB; i messaggi di Encrochat potevano essere eliminati automaticamente e gli utenti erano in grado di cancellare immediatamente tutti i dati del dispositivo utilizzando un codice PIN speciale o inserendo consecutivamente una password errata. Nell'ambito di un'operazione congiunta della Francia e dei Paesi Bassi è stato sviluppato un software Trojan che è stato installato sulle apparecchiature terminali mediante un aggiornamento simulato. Le intercettazioni in questione hanno interessato utenti di EncroChat in 122 paesi, tra i quali circa 4 600 utenti in Germania. Una Procura tedesca ha emesso diversi OEI ai fini dell'utilizzo dei dati oggetto di intercettazione in procedimenti penali, sulla base del sospetto di traffico illecito di sostanze stupefacenti da parte di persone non identificate, sospettate di appartenere a un gruppo criminale organizzato. Un tribunale penale francese ha autorizzato gli OEI e ha trasmesso i dati richiesti. La Procura tedesca ha quindi condotto indagini nei confronti di singoli utenti di Encrochat. L'imputato nella presente causa è stato accusato sulla base delle prove ricevute dalla Francia.

Ricorsi avverso condanne penali risultanti dalle intercettazioni di dati di EncroChat stanno suscitando scalpore in tutte le corti supreme d'Europa, Corte di giustizia compresa. Il Tribunale del Land tedesco presso il quale è pendente il procedimento penale che ne è scaturito ha chiesto alla Corte di giustizia se gli OEI di cui trattasi siano stati emessi in violazione della direttiva OEI ¹.

Nelle conclusioni presentate oggi, l'avvocato generale Tamara Ćapeta ricorda che un OEI può essere emesso soltanto se l'atto investigativo in esso richiesto avrebbe potuto essere emesso alle stesse condizioni in un caso interno analogo. Nella causa in esame, un caso interno analogo è un caso in cui le prove sono trasferite da un procedimento penale a un altro in Germania. Poiché la direttiva OEI permette al pubblico ministero competente in un determinato caso di emettere un OEI, e poiché non risulta che il diritto tedesco richieda che un giudice autorizzi un trasferimento analogo a livello interno, l'avvocato generale ritiene che **il pubblico ministero tedesco fosse legittimato a emettere gli OEI di cui trattasi. In altri termini, il diritto dell'Unione non richiede che siffatti OEI siano emessi da un giudice.**

L'avvocato generale ritiene altresì che, poiché l'intercettazione di telecomunicazioni è stata autorizzata da giudici francesi, le autorità tedesche **dovrebbero attribuire a tale fase procedurale lo stesso valore che le attribuirebbero a livello interno.** Ciò anche quando, in un caso concreto, un giudice tedesco deciderebbe in modo diverso.

Infine, l'ammissibilità delle prove ricevute, eventualmente in violazione del diritto dell'Unione, non è disciplinata dal diritto dall'Unione, bensì dal diritto nazionale, fatta salva l'osservanza dei diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 2014/41/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.